



Webinar gratuito




# Salute e sicurezza: **idee per discutere**

**VOLONTARIATO E TERZO SETTORE: PROBLEMI APERTI**

**mercoledì 19 aprile 2023**

dalle 15.00 alle 17.00

Relatore: **Francesco Naviglio**



# PREMESSA

Con questo intervento intendo proporre **un'analisi della gestione della sicurezza del lavoro nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale** facendo un confronto con la gestione della sicurezza dei volontari prevista all'interno del D. Lgs. 81/08



# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nel D.Lgs. 81 e s.m.i., quando si parla delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore ci si riferisce agli enti regolamentati nella:

- Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato;
- D.lgs.177/2017, Codice del Terzo Settore
- Legge 7 dicembre 2000, n.383 per le associazioni di promozione sociale;
- Legge 27 dicembre 2002, n.289 per le associazioni sportive e dilettantistiche, delle associazioni religiose e dei volontari nell'ambito dei progetti internazionali;

Segue...



# IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO




Per quanto riguarda l'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 81/2008 alle attività dei **volontari della Croce Rossa, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili** la materia è stata regolamentata dal **Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 e da Leggi Regionali**

# LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E IL D.Lvo. 81

**La tutela della salute e sicurezza dei volontari nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. è prevista ma, purtroppo, in modo disorganico e non esaustivo.**

Permangono infatti, come vedremo, alcune difficoltà interpretative e applicative.

Nei casi degli enti di volontariato la struttura organizzativa e operativa, senza contare eventuali dipendenti, è costituita da volontari che non hanno obblighi contrattuali di garantire la prestazione e la continuità del servizio e che non sono equiparabili alla figura dei lavoratori “dipendenti”.



# LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E IL D.Lvo. 81

**L'attività di volontariato**, secondo la normativa corrente e il D.lgs.177/2017 Codice del Terzo Settore, è svolta **senza fini di lucro per promuovere risposte ai bisogni delle persone a fini di solidarietà.**

**Il volontario (come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 26 del 24/11/2017) deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta**, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale.



In una organizzazione per parlare di “datore di lavoro”, di “lavoratori” e dei relativi obblighi, tra cui quello di **realizzazione della valutazione del rischio**, occorre che queste figure siano **individuabili nei termini stabiliti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2008**.

## *Articolo 2 - Definizioni*

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
  - a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
  - b) **«datore di lavoro»**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.




Due tra gli **obblighi principali del datore di lavoro** all'interno di una organizzazione, previsti dal D. Lgs. 81/2008, sono :

- **la valutazione dei rischi,**
- **l'informazione e la formazione dei lavoratori.**

Di conseguenza una **adeguata ed efficiente formazione** dei volontari per il loro utilizzo nelle attività dell'organizzazione **presuppone ed è strettamente connessa con una precedente valutazione dei rischi** a cui potrebbero andare incontro i volontari stessi.

# COMMISSIONE INTERPELLI - INTERPELLO N. 8/2014

Questa stretta correlazione fu analizzata già nel 2014 dalla **Commissione interpellati** su richiesta della **Federazione Italiana Cronometristi** che chiedeva **parere** in merito alla **obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi** da parte delle associazioni che non hanno personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese.



## COMMISSIONE INTERPELLI - INTERPELLO N. 8/2014

**La Commissione richiamando la definizione di lavoratore di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e l'art. 3, comma 12-bis, in cui ci si riferisce ai volontari, ritenne che:**

*“... il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.2 ...”*



## COMMISSIONE INTERPELLI - INTERPELLO N. 8/2014

Proseguendo, la Commissione sostenne che:

*" ... Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività..."*



# LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E IL D.Lvo. 81

Alla luce di quanto asserito nell'interpello, **in presenza di soli volontari, sembra non potersi presupporre a carico dei vertici della Associazione l'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi come previsto dal D. Lgs. 81/08.**

Comunque, lo stesso art. 21 richiama nei confronti dei destinatari una serie di adempimenti, quali ad esempio l'individuazione dei DPI, che è **sicuramente successiva alla individuazione e valutazione dei rischi da cui tali dispositivi devono proteggere.**

**Infatti, è senza senso fornire DPI adeguati e idonei senza aver individuato e valutato i rischi.**

# LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E IL D.Lvo. 81

Inoltre, secondo il comma 12 bis dell'art. 3 del D. Lgs. 81, **nei casi in cui le associazioni operino in convenzione con un datore di lavoro**, è bene che si facciano parte attiva nel richiedere l'informativa sui rischi da fornire ai propri volontari tramite un apposito documento.

In questo documento devono essere individuate le misure da adottare e necessarie a eliminare o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro determinate dalle interferenze con le attività produttive dell'impresa.

La lettura congiunta dell'**articolo 3, comma 12-bis** e dell'**art. 21 del D. Lgs. 81/2008** disciplina la tutela degli addetti alle attività di volontariato.

In particolare, il titolo dell'art. 21 - ***“disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”*** di fatto, sembra equiparare la figura del volontario a quella del lavoratore autonomo, cosa che appare poco appropriata.

# LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E IL D.Lvo. 81

Inoltre, secondo il comma 1, lettera a) dell'art. 21, **l'ente di volontariato dovrà garantire di mettere a disposizione dei volontari**

- **attrezzature conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. 81/2008.**
- **Redigere e tenere aggiornato un registro dei volontari che utilizzano i macchinari.**


Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D. Lgs.81/08, si dovranno garantire, per le attrezzature messe a disposizione dei volontari, che:

- **l'utilizzo secondo i manuali d'uso,**
- **adeguata manutenzione,**
- **verifica periodica,**
- **aggiornamenti in caso di variazioni organizzative,**
- **che siano tenuti e aggiornati i registri di controllo delle attrezzature.**



Inoltre, **come previsto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21**, si richiede che **si garantisca la consegna e l'utilizzo da parte dei propri volontari di dispositivi di protezione individuale** conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

Naturalmente la scelta del Dpi potrà avvenire solo dopo aver effettuato una valutazione dei rischi connessi all'attività da svolgere.



# QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI

Sempre l'art.21 comma 2 del D. Lgs.81/08 prevede inoltre la facoltà per i destinatari (in questo caso i volontari) di **svolgere a proprie spese la formazione** *“...specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali...”*

**Tale previsione**, probabilmente poco attuata anche dai lavoratori autonomi, **sembra poco praticabile da parte dei volontari**, in considerazione della natura della prestazione che è, per definizione, gratuita e spontanea.

Comunque, per poterla realizzare in modo efficace occorrerebbe comunque avere preventivamente individuato i **“rischi propri delle diverse attività da svolgere”**;

**Domanda: come si può garantire una efficace formazione specifica senza una, pur semplificata, valutazione dei rischi?**

**Su tale punto le criticità sono molteplici:**

- Come individuare la necessità di fare formazione senza una valutazione dei rischi?
- Trattandosi di attività di volontariato, riteniamo realmente che il volontario possa coprire gli oneri?
- In alternativa, l'associazione, che spesso non ha i mezzi, riesce a coprire le spese della formazione?
- Può farlo il datore di lavoro convenzionato che sembrerebbe obbligato solo per i rischi di interferenza e solo per fornire informativa in proposito?
- Inoltre, quale formazione fare? In base a quali regole? Con quali durate e quali contenuti?



# QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI

Anche volendo adottare i **programmi formativi previsti per le aziende dagli accordi stato-regioni**, certamente la parte generale sarebbe inappropriata in quanto **l'organizzazione del sistema di prevenzione delle imprese non sembra applicabile alle strutture degli enti di volontariato.**

Inoltre, di quale settore di rischio si dovrebbe andare a individuare la **tipologia e la durata del corso da erogare?**

Una organizzazione di volontariato dovrebbe identificare per i propri volontari il corso in base all'attività effettivamente svolta senza tenere in considerazione la classificazione Ateco che la collocherebbe a "rischio basso" cosa, che in molti casi, potrebbe risultare errato e fuorviante.



# QUALE FORMAZIONE PER I VOLONTARI

Pertanto, le Associazioni che intraprendono **percorsi formativi dedicati ai volontari** in materia di salute e sicurezza lo fanno **senza poter contare su programmi di riferimento specifici** per le loro esigenze, come, invece, hanno le aziende.

**Sarebbe auspicabile caratterizzare la formazione sulla base delle attività specifiche che i volontari probabilmente andranno a svolgere.**



Ad esempio, i piani formativi dovrebbero considerare nei programmi alcuni argomenti comuni come ad esempio il fattore della relazione, determinante nell'ambito educativo e sociosanitario, così come la movimentazione di persone con difficoltà motorie.

# CONCLUSIONI

Gli enti di volontariato possono **svolgere le loro attività sia autonomamente che in convenzione con enti pubblici e privati** e probabilmente, la maggioranza degli enti del terzo settore opera con tale modalità.



In queste convenzioni, le responsabilità di sicurezza sono inserite nei **documenti preliminari sottoscritti** per l'affidamento, con l'**identificazione dei rischi a cui sono esposti i volontari** dell'associazione di volontariato nello svolgimento delle attività all'interno dell'organizzazione ospitante.

Da quanto esposto fin qui, se ne deduce, nell'insieme, una **inadeguata regolamentazione** per la tutela della salute e della sicurezza delle attività di volontariato e di coloro che vi si dedicano.

Gli elementi legislativi lasciano **ampi spazi di indeterminazione** che rendono difficile, anche a chi vorrebbe porre attenzione a tali aspetti, effettuare attività concretamente ed effettivamente efficaci.

Quindi, **sarà necessario chiarire e definire meglio gli obblighi e le responsabilità delle associazioni di volontariato e dei volontari stessi** con una normativa di riferimento specifica che riassume le norme richiamate in premessa, rendendole coerenti.

**Questa esigenza appare sempre più urgente in quanto, anche a seguito della emanazioni di norme sulle Associazioni del terzo Settore, questa tipologia di attività ormai spazia in molteplici settori e, talora, anche profondamente a rischio.**

2003  
2023  
AiFOS

**Grazie per l'attenzione**

